



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BISESTILE	COSIMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1766/2012
depositato il 22/11/2012

- avverso INGIUNZIONE PAG n. [REDACTED] 03.7.12 CAN. SCAR. ACQUE 2009
QUOTA FISSA

contro:

SO.G.E.T. RISCOSSIONE SPA TARANTO

difeso da:

CATTO ANNA MARIA

V.LE M. GRECIA, 420/B 74100 TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] IN LIQUIDAZIONE
S.O.A. INDUSTRIALE ANTONIO SCIABA

difeso da:

MONTANARO DOTT. VITO

C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1766/2012

UDIENZA DEL

08/05/2013 ore 09:00

N°

1208


PRONUNCIATA IL:

8 MAG. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 MAG. 2016

Il Segretario



SEGRETERIO DI SEZIONE

(BRUNO PETRUZZI)

Anna Maria Catto

Il ricorso è proposto contro l'INGIUNZIONE di pagamento notificata in data 20/7/2012 ed emessa da [redacted] su avviso di pagamento n. 90020120014317642 notificato il 17-12-2012 per euro 3.956,12 riferito a credito di Consorzio di irrigazione e per terreni nel comune di Castellaneta-quota fissa 2009.

Il ricorrente espone le seguenti contestazioni:

--inesistenza della notificazione per violazione dell'art.26 DPR 602/73 ed art. 3-L.890/82 perché l'atto è stato notificato direttamente dal concessionario per la riscossione e senza avvalersi dell'ufficiale per la riscossione;

--invalida sottoscrizione del responsabile del procedimento per violazione del comma 1-art.87-L.549/87;

--pretesa non motivata in quanto dal contenuto della richiesta non si comprendono gli elementi indispensabili per individuare la stessa come pretesa autonoma o riferita a precedente atto contenente la stessa richiesta ed opposto;

--pretesa non certa, non liquida, non esigibile anche perché la stessa doveva essere validata dalla sottoscrizione del funzionario responsabile del tributo dell'Ente impositore.

Il ricorrente propone ampie argomentazioni su ognuno dei punti indicati ed in propria difesa e conclude chiedendo doversi dichiarare nulla l'ingiunzione con pagamento delle spese del giudizio in favore del proprio difensore costituito dichiaratosene anticipario.

[redacted] è costituita in giudizio e precisa:

--alla fattispecie si applica l'art.3-comma 24/b-DL 203/2005 convertito nella Legge 248/05 e la riscossione coattiva viene effettuata con la procedura richiamata nel RD n.639/1910 e da ciò deriva che tutti gli atti della riscossione eseguiti mediante ingiunzione possono essere notificati mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ed in successione va applicato l'art.26-DPR 602/73 che ammette la possibilità della spedizione dell'atto con raccomandata con avviso di ricevimento;

--sull'invalida sottoscrizione del responsabile del procedimento: nell'atto è indicato che il responsabile del procedimento è il direttore generale della società tal. [redacted];

--l'ingiunzione è stata emessa successivamente all'avviso di pagamento n. [redacted] che pur opposto dal ricorrente (RGR.1025-12) è stata emessa dopo l'avvenuto rigetto dell'istanza di sospensione con ordinanza n. 348/3/12 del 6/10/2012.

Per ognuno dei punti indicati la Soget SpA espone ampiamente le ragioni a sostegno delle proprie tesi e, dopo aver richiesto la chiamata in causa dell'Ente impositore, conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

Sentiti i difensori delle parti in causa presenti nella pubblica udienza odierna, la Commissione trattiene la causa e riserva la decisione.

Revocata la riserva per la decisione ed esaminati gli atti, la Commissione ritiene di dover focalizzare l'attenzione sulla citata mancanza di motivazione dell'ingiunzione quale indicata dal ricorrente.

Dal retro-ingiunzione quale Ente creditore è riportato "consorzio di irrigazione" ma non vi è alcuna specificazione della sede legale e/o operativa della stessa così come non vi è il necessario completamento della ragione sociale del 'consorzio di irrigazione' citato. In oltre non vi è dimostrazione del calcolo del tributo richiesto per l'anno 2009.

Deve rilevare la Commissione che è impossibile per tutti comprendere a quale Ente impositore doveva rivolgersi il ricorrente per discutere dei suoi interessi così come appare impossibile per il contribuente comprendere la ragione di calcolo del tributo.

La mancanza di motivazione, della motivazione prevista dalla L. 241/90 e dalla L. 212/2000, è gravissima e ripetuta e l'atto è affetto da nullità insanabile.

[Handwritten signature]

Rgr 1786/12 f.2 = [redacted] ONE

Ciò anche perché a ragione di quanto riportato dalla stessa [redacted] suo atto di costituzione 'l'ingiunzione emessa è successiva all'avviso di pagamento [redacted] che pur opposto dal ricorrente (rgr.1025-12).....', risulta dalle informazioni acquisite presso la CTP di Taranto che per tale ricorso RGR 1025/12 è stata depositata (30-4-2015) la sentenza n. 1378/3/15 con la quale in accoglimento delle ragioni della parte ricorrente è stato annullato l'avviso di pagamento di che trattasi.

E' evidente che anche perché è venuto meno il titolo originario che avrebbe giustificato l'emissione dell'ingiunzione oggi in esame, la stessa ingiunzione risulta essere priva dello stesso titolo e dunque è infondata ed illegittima.

Per quanto riportato che deve essere considerato assorbente anche per tutto quanto altro riportato agli atti di causa e non specificamente trattato, devono essere confermate le richieste del ricorrente.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della CTP di Taranto, così dispone:

===in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. [redacted] datata 3-7-2012 e notificata il 20/7/2012 emessa su avviso di pagamento [redacted] in precedenza notificato ed impugnato;

===liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio quantificandole in euro millecinquecento oltre IVA e Cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse (tutte) a completo carico di [redacted] Taranto e dispone che esse siano pagate direttamente al difensore costituito del ricorrente perché dichiaratosene anticipatario.

Deciso il 30/9/2015

Il Giudice Relatore
(Saverio Gargano)

Il Presidente
(Riccardo Occhinogro)